

# COMUNE DI SANT'ARSENIO

Provincia di Salerno

### **UFFICIO DEL SINDACO**

Ordinanza n°25/2020

del 8/06/2020

Oggetto: Riapertura del mercato settimanale del venerdì

### **IL SINDACO**

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri 31/01/2020, ad oggetto "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" (G.U. n.26 del 1/02/2020);

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 04 Marzo 2020 ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n° 6, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabile sull'intero territorio nazionale" all'art 1 lettera b) recita testualmente: sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

VISTO IL Decreto Legge 17/03/2020 n. 18, ad oggetto" Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 " (GU. n. 70 del 17/03/2020);

**VISTO** IL Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19, ad oggetto "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19" (GU n.79 del 25/03/2020);

VISTO il Decreto Legge 8 aprile 2020, n.23, ad oggetto: "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" (GU n.94 del 8/04/2020);

VISTA la Legge 24 aprile 2020,n.27, recante "Conversione in Legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi" (GU n.110 del 29/04/2020) supplemento Ordinario n.16;

VISTO il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, recante "Disposizioni attuative del Decreto-Legge del 25 marzo 2020 n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto – legge 16 maggio 2020,n.33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" (GU n.126 del 17/05/2020);

VISTO il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n.34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (GU Serie Generale n.128 del 19/05/2020-Supplemnto Ordinario n.21);

VISTE, altresì, le Ordinanze del Presidente della Regione Campania, dalla n.1 alla n.53, emesse a partire dal 24/02/2020 sino a tutto 29/05/2020;

VISTA in particolare l'Ordinanza del Presidente della Regione Campania <u>n.49 del 20 maggio 2020</u> che al punto 3 dispone " su tutto il territorio regionale, <u>a far data dal 22 maggio 2020</u>, è consentita altresì la ripresa delle attività mercatali anche per le categorie merceologiche diverse dalle rivendite di generi alimentari, con obbligo per tutti gli esercenti ed utenti di puntuale osservanza delle misure di cui al documento Allegato n.2 alla presente Ordinanza";

**Evidenziate** le misure generali recate dall'Allegato n.2 sopra richiamato, <u>documento che viene</u> <u>allegato al presente dispositivo a formare parte integrale sostanziale;</u>

<u>Ritenuto</u> potersi provvedere alla riapertura del mercato settimanale, sussistendo al riguardo i presupposti normativi dettati dalla citata Ordinanza del Presidente della Regione Campania N.49 del 20 maggio 2020 ed in considerazione della grave crisi finanziaria che affligge gli operatori mercatali dopo una chiusura che protrattasi per circa tre mesi;

**Stabilito,** pertanto, potersi emettere provvedimento formale di riapertura, con decorrenza dalla data del 12/06/2020, e sino a diverso provvedimento, del mercato settimanale, per tutte le categorie merceologiche, alimentari e non, nel rispetto delle prescrizioni di cui al citato A!legato N.2 all'Ordinanza del Presidente della Regione Campania N.49 del 22 maggio 2020 recante "Protocollo *di sicurezza anti-diffusione SARS-Co V-2 nelle* attivita *di commercio al dettaglio su aree pubbliche*)";

<u>Evidenziato</u> che le suddette attivita mercatali dovranno rispettare il seguente calendario: <u>il venerdì di ogni settimana, dalle ore 07:00 alle ore 13:30</u>, con obbligo per gli operatori mercatali di occupare gli spazi antistanti la Piazza Domenico Pica rispettando la segnaletica orizzontale;

Precisato che il provvedimento ha <u>carattere sperimentale</u> e che nel corso della prima giornata di riapertura venedi 12 giugno 2020 — l'area mercatale sarà presenziata, oltre che dal personale della Polizia Municipale come da prassi, da personale della protezione civile - con compiti di verificare e registrare sul campo i necessari accorgimenti che si rendessero eventualmente necessari per ulteriormente favorire il rispetto del citato Protocollo di Sicurezza emanato dalla Regione Campania, anche segnalando, se del caso, eventuali criticità tali da consigliare, per il prosieguo, un provvedimento di interruzione delle attivita qui disciplinate;

### Visto:

L'art.32 "Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria" della Legge N.833/1978 e s.m.i. recante "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale",-

L'art. 50 "Competenze del sindaco e del presidente della provincia" del d.lgs. n.267/2000 e s.m.i. (T.U.E.L.); VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n 114, "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, dell'art .4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge della Regione Campania n. 1 del 9 gennaio 2014 "Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale;"

VISTO il D.Lgs. 285/92 Codice della Strada;

**FATTO** salvo l'obbligo di pulizia e disinfezione preliminare dalle aree individuate, che questo Ente provvederà ad eseguire nella tarda serata di giovedi 11/06/2020,

### **ORDINA**

per le motivazioni di cui in premessa, la **REVOCA** dell'Ordinanza Sindacale n. 11/20 e 23/20, con la quale veniva stabilita la sospensione provvisoria del mercato settimanale del venerdì;

La ' riapertura con decorrenza dalla data del 12 giugno 2020 del mercato settimanale del venerdì negli spazi antistanti la Piazza Domenico Pica, per tutte le categorie merceologiche, alimentari e non, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato N.2 all'Ordinanza del Presidente della Regione Campania N.49 del 22 maggio 2020 recante "Protocollo di sicurezza cTnt/-diffusione SA RS-Co V-2 nelle attività

di commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)", protocollo questo che viene ad ogni buon fine allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

La riattivazione del mercato è consentita nel rispetto dell'ottemperanza delle seguenti misure e cautele:

- a) attivazione di due corridoi di transito unidirezionali (uno per entrata ed acquisti, l'altro per l'uscita dall'area) di ampiezza non inferiore a ml. 2,40;
  - b) banchi di vendita con obbligo di rispettare la distanza di 1,50 ml tra un posteggio e l'altro;
  - c) l'utilizzazione di guanti "usa e getta" e di mascherina da parte degli operatori commerciali e dell'utenza del mercato;
  - d) assicurazione da parte degli operatori commerciali, anche per la loro clientela, dell'ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare devono essere disponibili accanto a tastiera, schermi touch e sistemi di pagamento;
  - e) i titolari delle aziende mobili e loro collaboratori potranno servire uno o più clienti a condizione che sia garantita la distanza interpersonale di un metro tra soggetti;
  - f) al fine di evitare ogni forma di assembramento l'accesso agli utenti sarà contingentato con sistema di controllo ai varchi di accesso ed uscita, modulando l'ingresso all'area mercatale, compresa la zona di attesa, secondo il criterio "tante persone escono tante ne entrano" non superando il numero massimo consentito fissato dalle linee guida regionali in 1 persona per ogni 4 mq
    - g) per agevolare la partecipazioni di qualsiasi categoria di utenza è fissato il diritto di precedenza nella zona di attesa per tutti i soggetti diversamente abili;
  - h) predisposizione di cartelli all'ingresso ed uscita dall'area nonché al suo interno per ben informare l'utenza sulle misure e cautele prescritte e da adottare durante la loro permanenza nell'area;

### DISPONE

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – protocollo.prefsa@pec.interno.it; Presidenza della Regione Campania – urp@pec.regione.campania.it; Dipartimento di prevenzione dell'ASL- Salerno – Ufficio Prevenzione Collettiva; Comando Stazione Carabinieri di Polla; Comando Polizia Locale.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Campania Sezione di Salerno o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

SINDACO

Ddhato Pica

Sant'Arsenio 8/06/2020



# Emergenza epidemiologica da COVID-2019 Unità di Crisi Regionale ex Decreto P.G.R.C. n. 51 del 20/3/2020

# Allegato 2

# Protocollo di sicurezza anti-diffusione SARS-CoV-2 nelle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)

### **PREMESSA**

Il presente documento è redatto dalla Unità di Crisi della Regione Campania giusto DPGR n. 51/2020 viste le risultanze degli incontri di ascolto e delle proposte pervenute dalle principali associazioni di categoria.

Al fine di garantire la ripresa del commercio al dettaglio su aree pubbliche successivo alla fase di lockdown, dopo aver già autorizzato la apertura dei mercati di soli generi alimentari, compatibilmente con l'andamento dell'epidemia, nonché la tutela della salute del personale addetto e dell'utenza, si rende necessaria una rimodulazione graduale e progressiva delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 che tenga in considerazione le specificità e le modalità di organizzazione del lavoro, nonché le particolari criticità di gestione del rischio da contagio in tale settore.

Le indicazioni qui fornite sono di carattere generale e rappresentano essenzialmente un

elenco di criteri guida di cui tener conto nelle singole situazioni.

Esse tengono conto delle attuali conoscenze sulle caratteristiche dell'infezione da SARS-CoV-2 e sull'impatto nelle comunità che, come noto, sono passibili di aggiornamenti all'emergere di nuove evidenze.

In particolare, tra le diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per contrastare la diffusione del contagio, si considerano: norme comportamentali, distanziamento sociale e *contact tracing*.

Le indicazioni in esse contenute si pongono, inoltre, in continuità con le indicazioni di livello nazionale, in particolare con il protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonché con i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da INAIL e Istituto Superiore di Sanità con il principale obiettivo di ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettività in tutti i settori produttivi ed economici.

In ogni caso, solo la partecipazione consapevole e attiva di ogni singolo utente e lavoratore, con pieno senso di responsabilità, potrà risultare determinante, non solo per lo specifico contesto aziendale, ma anche per la collettività.

Infine, è opportuno che le indicazioni operative di cui al presente documento, eventualmente integrate con soluzioni di efficacia superiore, siano adattate ad ogni singola organizzazione, individuando le misure più efficaci in relazione ad ogni singolo contesto locale e le procedure/istruzioni operative per mettere in atto dette misure.

Resta inteso che in base all'evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche in senso più restrittivo.

Tutte le indicazioni riportate devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita sociale. Per tutte le procedure di pulizia, disinfezione e sanificazione, e di gestione dei rifiuti si rimanda alle indicazioni contenute rispettivamente: nel Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 "Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi", nel Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 "Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2", e nel Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020 "Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione

dell'infezione da virus SARS-CoV-2", e nel Rapporto ISS COVID-19 n. 21/2020 "Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico-ricettive e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzato durante la pandemia COVID-19".

Esse, infine, sono coerenti con le "Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive", in conseguenza del nuovo coronavirus SARS-CoV-2, di cui alla nota della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome prot. 3897/COV19 del 17 maggio 2020, come recepite dall'Allegato 17 al DPCM del 17 maggio 2020.

### MISURE GENERALI

L'apertura delle aree mercatali è connessa all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, dovrà essere assicurato:

- 1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
- Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
- 3. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.
- 4. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
- 5. Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti.
- 6. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.

### COMPETENZE DEI COMUNI

I Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti sopra elencati nelle misure generali, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale.

In particolare, i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale.

Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale dovranno altresì essere valutate ulteriori misure quali:

- Corsie mercatali a senso unico;
- Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;
- Maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;
- Individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Ove ne ricorra l'opportunità i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.

Provvedono alle normali attività di raccolta rifiuti mediante proprio personale o mediante il personale incaricato del servizio.

Provvedono alla pulizia e disinfezione delle aree mercatali nelle ore precedenti all'apertura. Definiscono eventuali misure integrative per la sicurezza dei luoghi in relazione alle peculiarità di ciascuna area mercatale.

Danno informazione adeguata agli operatori e cittadini sulle misure adottate, in particolare per quelle igienico-sanitarie riportate all'allegato 16 del DPCM 17 maggio 2020, anche mediante posizionamenti di cartelli.

### MISURE A CARICO DEL TITOLARE DEL POSTEGGIO

1. Pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni

- di mercato di vendita.
- 2. E' obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani .
- 3. Messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- 4. Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- 5. Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico.
- 6. In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce.
- 7. In caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

### OPERATORI NEL CAMPO ALIMENTARE

- Ogni singolo operatore dovrà attrezzare un punto di distribuzione di guanti monouso non forati e un dispenser per l'igienizzante mani, oltre che bidoni con coperchio, presso il proprio posteggio.
- 2. Assoluto rispetto dei principi generali e speciali in materia di autocontrollo (HACCP) ai fini della sicurezza degli alimenti.
- Uso di guanti, da mantenere sempre integri o cambiare all'occorrenza (sono consigliati guanti in nitrile di colore blu).
- 4. Controllo assiduo affinché i clienti non tocchino gli alimenti se privi di guanti.
- 5. I banchi espositori di alimenti, a meno dell'ortofrutta, devono essere dotati di barriera di materiale non poroso e sanificabile.
- 6. Le superfici in generale delle strutture di vendita devono essere sottoposte a pulizia e disinfezione ricorrente.
- 7. Ogni esercente dovrà sensibilizzare la propria clientela al rispetto delle distanze sociali di almeno un metro ed al divieto di assembramento.
- 8. L'ingresso di fornitori esterni nell'area mercatale è consentito solo per reali necessità e senza possibilità di accesso agli spazi produttivi per alcun motivo.
- 9. Informazione ai clienti sulle misure da osservare, anche mediante posizionamenti di cartelli.

### **CLIENTI**

- 1. Non devono sostate nell'area mercatale o attardarsi negli acquisti, se non per il tempo strettamente necessario, evitando assembramenti.
- 2. E' disposto l'uso obbligatorio di guanti e mascherine anche durante il periodo di attesa in fila.

### TUTTI

1. Divieto di fumare, sussistendo obbligo della mascherina.

### **ULTERIORI DISPOSIZIONI**

Qualora venissero meno le condizioni di sicurezza a causa di un notevole afflusso di persone, di una immotivata permanenza all'interno dell'area mercatale o di un mancato generale rispetto delle norme sul distanziamento sociale, l'autorità competente potrà sospendere temporaneamente il mercato fino al ripristino delle condizioni di sicurezza suddette. In caso di perduranti criticità il mercato dovrà essere chiuso.

Il Sindaco ha facoltà di redigere il protocollo di sicurezza di sistema, anche in forma partecipata con le associazioni di categoria riconosciute a livello regionale richiamate nell'ambito della legge regionale n.7 del 21.04.2020 art. 52 comma 1 lett. m) a tutela della salute delle persone presenti all'interno dell'area mercatale.

Alla Polizia Municipale spetta l'obbligo di controllare la corretta attuazione delle misure di contenimento.